

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 26 ottobre 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 ottobre 2026, n. 195.

Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta. (26G00211) Pag. 1

LEGGE 23 ottobre 2026, n. 196.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. (26G00212) Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 15 ottobre 2026.

Istituzione e inserimento del bosco vetusto «Falascone» nella Rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia. (26A05584) Pag. 3

DECRETO 15 ottobre 2026.

Istituzione e inseguimento del bosco vetusto «Pavari» e suo inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia. (26A05585) Pag. 5

Ministero dell'economia e delle finanze

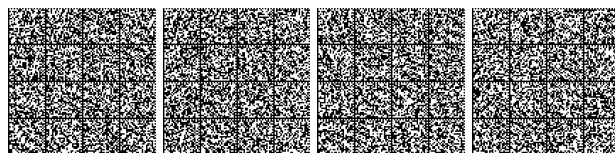
DECRETO 17 settembre 2026.

Rettifica del decreto 28 dicembre 2022, riguardante la riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Bergamo, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali negli anni 2015 e 2016. (26A05586) Pag. 7

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 15 ottobre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Generali società cooperativa», in Aprilia e nomina del commissario liquidatore. (26A05589) Pag. 8



DECRETO 15 ottobre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Domus società cooperativa edilizia in liquidazione», in Castelluccio Inferiore e nomina del commissario liquidatore. (26A05590). Pag. 9

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DELIBERA 15 ottobre 2026.

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2027. (Delibera n. 8). (26A05583). Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 4 agosto 2026.

FSC 2007-2013. Ricognizione del rispetto dei termini per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante degli interventi finanziati con delibere CIPE n. 99 del 2015, n. 101 del 2015, n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018. (Delibera n. 29/2026). (26A05565). Pag. 13

DELIBERA 4 agosto 2026.

FSC 2014-2020 e precedenti: Piani sviluppo e coesione (PSC) Regione Abruzzo e Regione autonoma Valle d'Aosta. Attuazione dell'articolo 242, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. FSC 2021-2027: incremento dell'imputazione programmatica in favore della Regione Abruzzo e della Regione autonoma Valle d'Aosta. (Delibera n. 34/2026). (26A05587). Pag. 20

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, coordinato con la legge di conversione 23 ottobre 2026, n. 196, recante: «Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di imprese in stato di insolvenza». (26A05664). Pag. 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam, «Brivaracetam Desitin Pharma». (26A05561). Pag. 29

Rettifica dell'estratto della determina IP n. 612 del 26 ottobre 2020 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor». (26A05562). Pag. 30

Rettifica dell'estratto della determina IP n. 613 del 26 ottobre 2020 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor». (26A05563). Pag. 30

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Progynova» (26A05564) Pag. 31

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Kolibri» e «Patrol» (26A05653). Pag. 31

**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura delle Marche**

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A05591). Pag. 32

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (26A05588) Pag. 32

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° ottobre 2026 (26A05592). Pag. 32

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 ottobre 2026 (26A05593) Pag. 33

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 ottobre 2026 (26A05594) Pag. 33

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 ottobre 2026 (26A05595) Pag. 34

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 ottobre 2026 (26A05596) Pag. 34

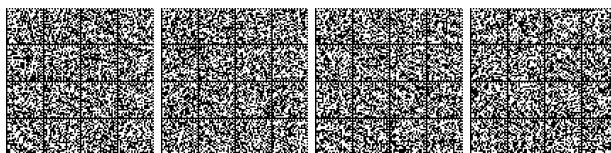


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 8 ottobre 2026 (26A05597) Pag. 35

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 9 ottobre 2026 (26A05598) Pag. 35

Ministero della giustizia

Mancata conversione del decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali». (26A05630). Pag. 36





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 ottobre 2026, n. 195.

Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 settembre quale Giornata nazionale del riciclo della carta, al fine di promuovere la cultura del risparmio delle risorse naturali, la riduzione degli sprechi e la diffusione di stili di vita sostenibili per lo sviluppo dell'economia circolare, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Organizzazione e coordinamento di incontri e di iniziative di approfondimento

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, possono essere organizzati incontri e iniziative dedicati alla promozione del riciclo della carta.

2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il coinvolgimento dei Ministri e delle istituzioni interessati e in collaborazione con il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, con le associazioni di categoria del settore della filiera cartaria e cartotecnica maggiormente rappresentative e con gli enti locali, assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1 nell'ambito del festival «Cortile di Francesco», organizzato dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, della manifestazione «Paper week», della Mostra internazionale dell'industria cartaria e del «Pianeta Terra Festival».

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2111):

Presentato dall'On. Massimo MILANI (FdI) ed altri, il 22 ottobre 2024.

Assegnato alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, l'11 dicembre 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 4 e il 19 marzo 2025; il 16 aprile 2025; il 29 luglio 2025; il 26 novembre 2025; il 4 marzo 2026.

Esaminato in Aula il 9 marzo 2026 ed approvato il 10 marzo 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 1833):

Assegnato alla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazione, innovazione tecnologica), in sede redigente, il 31 marzo 2026, con il parere delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazione, innovazione tecnologica), in sede redigente, il 3, il 9, il 16 e il 23 giugno 2026.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 6 ottobre 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

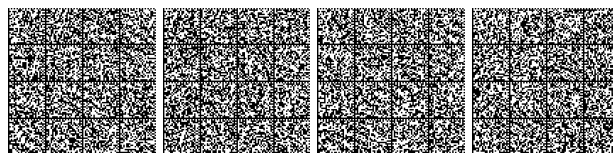
Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 della Costituzione:

«Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.



Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.».

— La legge 27 maggio 1949, n. 260 recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1949.

26G00211

LEGGE 23 ottobre 2026, n. 196.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2026, N. 154

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso g), le parole: «che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strate-

gico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,» sono soppresse;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di imprese in stato di insolvenza».

Nel titolo, le parole: «di impianti di interesse strategico nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di imprese in stato di insolvenza».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2023):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI, dal Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo URSO e dal Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica Gilberto PICHETTO FRATIN (Governo MELONI-I), il 28 agosto 2026.

Assegnato alla Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 31 agosto 2026, con il parere del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Esaminato dalla Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 9, il 10, il 14, il 15, il 22, il 29 settembre 2026 e il 6 ottobre 2026.

Esaminato in Aula il 6 ottobre 2026 ed approvato il 7 ottobre 2026.

Camera dei deputati (atto n. 3131):

Assegnato alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 7 ottobre 2026, con il parere del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 13 e il 14 ottobre 2026.

Esaminato in Aula il 19 ottobre 2026 ed approvato, definitivamente, il 20 ottobre 2026.

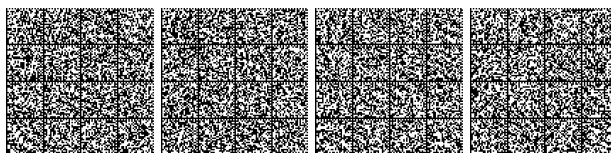
AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 199 del 28 agosto 2026.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

26G00212



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 15 ottobre 2026.

Istituzione e inserimento del bosco vetusto «Falascone» nella Rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DIFOR IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA
MONTANA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» di seguito denominato TUFF e, in particolare, la definizione di «bosco vetusto» di cui l'art. 3, comma 2, lettera s-bis) e l'art. 7, comma 13-bis), che prevede l'adozione di «appropriate disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della rete nazionale dei boschi vetusti»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica 19 novembre 2021, n. 608943, recante «Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come «boschi vetusti» di cui all'art. 7, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34», che detta indicazioni per la loro gestione e tutela anche al fine della creazione della rete nazionale dei boschi vetusti;

Considerata la strategia forestale nazionale di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2021, n. 677064 che evidenzia l'importanza della pianificazione forestale e delle foreste vetuste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 aprile 2023, n. 193945, recante l'istituzione della rete nazionale dei boschi vetusti, nell'ambito della quale è istituita, altresì, una sezione speciale nella quale sono inserite le foreste che UNESCO ha riconosciuto come «antiche faggete primordiali dei Carpazi e in altre regioni d'Europa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2024 con il quale al dott. Emilio Gatto è conferito l'incarico di direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e che lo stesso ha delegato il direttore dell'Ufficio DIFOR IV dott. Alessandro Cerofolini, competente in materia di boschi vetusti, a emanare i relativi decreti attuativi;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 maggio 2025, n. 225160 riguardante le «modalità di condivisione dei dati relativi al censimento dei boschi vetusti di cui all'art. 3, comma 2, lettera s-bis), del TUFF, al fine dell'inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti»;

Visto il decreto dirigenziale del 24 febbraio 2026, n. 90394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 52 del 4 marzo 2026, con il quale è stato istituito il primo bosco vetusto ed è stato avviato il procedimento di inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti, a cui il presente decreto si conforma;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1268 del 22 settembre 2026, con cui Regione Puglia riconosce al bosco denominato «Falascone», di proprietà della stessa, lo status di bosco vetusto ai sensi delle vigenti norme in materia come sopra richiamate e ne individua la perimetrazione;

Considerato che la suddetta deliberazione n. 1268 del 22 settembre 2026, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica e alla scheda normativa contenente le prescrizioni per la tutela, la conservazione e divieti validi nelle more della redazione e approvazione del piano di gestione e monitoraggio, costituisce parte integrante del presente decreto;

Preso atto della nota della Regione Puglia prot. n. 0586842 del 6 ottobre 2026, con la quale comunica che il periodo di pubblicazione di sessanta giorni, ai fini della presentazione di motivate osservazioni, è giunto a scadenza senza che entro tale data siano pervenute note e memorie da parte degli aventi diritto e pertanto il provvedimento ha assunto piena efficacia;

Considerato che la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV, competente per materia, ha provveduto alla verifica formale sulla completezza delle informazioni e sulla coerenza della documentazione inserita all'interno del servizio «Sistema boschi vetusti» del Sistema informativo agricolo nazionale, validandone i dati;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del bosco vetusto

1. È istituito il bosco vetusto denominato «Falascone», esteso per 68,5136 ettari, ubicato nel demanio forestale della Foresta Umbra, ricadente nel sito UNESCO «Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d'Europa», nel Comune di Monte Sant'Angelo, in Provincia di Foggia, individuato, perimetrato e riconosciuto dalla Regione Puglia con deliberazione n. 1268 del 22 settembre 2026, sulla base delle caratteristiche indicate nelle linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 608943.

2. L'area delimitata quale bosco vetusto, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, ossia presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, biodiversità caratteristica con la presenza di stadi seriali legati alla rinnovazione e alla senescenza, assenza di disturbi antropici da almeno sessanta anni ed estensione di almeno 10 ettari, è rappresentata nell'allegata cartografia su planimetria catastale.



Art. 2.

Inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti

1. Il bosco Falascone è inserito nella Rete nazionale dei boschi vetusti istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica, alle prescrizioni per la tutela, la conservazione e ai divieti validi nelle more della redazione e approvazione del Piano di gestione e monitoraggio.

2. La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV provvede all'iscrizione del bosco vetusto Falascone nella Rete nazionale, alla conservazione della documentazione inviata dalla Regione Puglia e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni inerenti all'area forestale vetusta.

Art. 3.

Finalità

1. Il bosco vetusto di cui ai precedenti articoli ha lo scopo di garantire la conservazione e l'evoluzione naturale delle popolazioni vegetali e animali in esso presenti, la tutela dell'ecosistema forestale e dei processi evolutivi in atto al suo interno nonché di costituire un centro di studio e di documentazione biogenetica, utile per la gestione forestale sostenibile di aree boschive simili o contigue.

2. Nella gestione del bosco vetusto è assicurata l'applicazione di metodi di gestione e di restauro forestale e ambientale idonei a favorire il completo sviluppo dei processi evolutivi e naturali tipici delle formazioni forestali mature.

Art. 4.

Divieti

1. Salvo quanto vietato dalla regione, all'interno del bosco vetusto di cui al presente decreto è interdetto qualsiasi tipo di disturbo antropico. In particolare, è vietato:

- a) ogni forma di caccia e di pesca;
- b) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;
- c) la realizzazione di interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli realizzati per finalità di studio e ricerca nonché quelli strettamente conservativi purché autorizzati dal competente servizio forestale regionale e attuate dall'ente gestore in modo prudente e non impattante;
- d) l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi e degli arbusti;
- e) l'asportazione dei tronchi e dei rami degli alberi e degli arbusti caduti a terra, ad eccezione del semplice spostamento degli stessi per la manutenzione della viabilità preesistente;
- f) la rimozione e la raccolta della lettiera del sottobosco e del muschio;
- g) il transito e la sosta di veicoli a motore, eccetto i mezzi di soccorso, di controllo, di servizio, di antincendio boschivo e quelli appositamente autorizzati;

h) il transito fuori dalla viabilità forestale e dalla sentieristica preesistente, salvo per motivi di studio, ricerca, soccorso, servizio e antincendio boschivo;

i) il transito a piedi con cani tenuti senza guinzaglio;

l) il disturbo alla fauna selvatica, comprese le specie ittiche;

m) l'introduzione clandestina di specie di flora e fauna alloctone;

n) il pascolo di animali di allevamento e lo svolgimento di altre attività agricole e zootecniche;

o) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento della flora spontanea;

p) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento dei prodotti del bosco e del sottobosco;

q) l'accensione di fuochi, la sosta per campeggio anche temporaneo e il fumare sigarette;

r) l'abbandono di rifiuti a terra e l'inquinamento delle acque;

s) il sorvolo dell'area boschiva con droni, salvo autorizzazione dell'ente gestore;

t) recare rumori molesti o ascoltare musica ad alto volume;

u) ogni altra attività antropica che possa compromettere la protezione del suolo, la conservazione della natura e la vetustà del bosco.

Art. 5.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste <http://www.masaf.gov.it/> - all'interno della sezione Politiche nazionali/Foreste/Boschi vetusti.

2. Il presente decreto è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2026

Il direttore: CEROFOLINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

AVVERTENZA:

Gli allegati A e B del decreto direttoriale n. 563541 del 15 ottobre 2026 sono visionabili nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/boschi vetusti/normativa».

26A05584



DECRETO 15 ottobre 2026.

Istituzione e inseguimento del bosco vetusto «Pavari» e suo inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DIFOR IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali», di seguito denominato TUFF e, in particolare, la definizione di «bosco vetusto», di cui l'art. 3, comma 2, lettera *s-bis*) e l'art. 7, comma 13-*bis*), che prevede l'adozione di «apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto, con il Ministro della transizione ecologica 19 novembre 2021, n. 608943, recante «Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come «boschi vetusti», di cui all'art. 7, comma 13-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34», che detta indicazioni per la loro gestione e tutela anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti;

Considerata la Strategia forestale nazionale di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2021, n. 677064, che evidenzia l'importanza della pianificazione forestale e delle foreste vetuste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 aprile 2023, n. 193945, recante l'istituzione della Rete nazionale dei boschi vetusti, nell'ambito della quale è istituita, altresì, una sezione speciale nella quale sono inserite le foreste che UNESCO ha riconosciuto come «antiche faggete primordiali dei Carpazi e in altre regioni d'Europa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2024, con il quale al dott. Emilio Gatto è conferito l'incarico di direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e che lo stesso ha delegato il direttore dell'Ufficio DIFOR IV dott. Alessandro Cerofolini, competente in materia di boschi vetusti, a emanare i relativi decreti attuativi;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 maggio 2025, n. 225160, riguardante le «modalità di condivisione dei dati relativi al censimento dei boschi vetusti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *s-bis*), del TUFF, al fine dell'inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti»;

Visto il decreto dirigenziale del 24 febbraio 2026, n. 90394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2026, con il quale è stato istituito il primo bosco vetusto ed è stato avviato il procedimento di inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti, a cui il presente decreto si conforma;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1226 del 15 settembre 2026, con cui Regione Puglia riconosce al bosco denominato «Pavari», di proprietà della stessa, lo *status* di bosco vetusto ai sensi delle vigenti norme in materia come sopra richiamate e ne individua la perimetrazione;

Considerato che la suddetta deliberazione n. 1226 del 15 settembre 2026, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica e alla scheda normativa contenente le prescrizioni per la tutela, la conservazione e divieti validi nelle more della redazione e approvazione del Piano di gestione e monitoraggio, costituisce parte integrante del presente decreto;

Preso atto della nota della Regione Puglia prot. n. 0569147 del 29 settembre 2026, con la quale comunica che il periodo di pubblicazione di sessanta giorni, ai fini della presentazione di motivate osservazioni, è giunto a scadenza senza che entro tale data siano pervenute note e memorie da parte degli aventi diritto e pertanto il provvedimento ha assunto piena efficacia;

Considerato che la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV, competente per materia, ha provveduto alla verifica formale sulla completezza delle informazioni e sulla coerenza della documentazione inserita all'interno del servizio «Sistema boschi vetusti» del Sistema informativo agricolo nazionale, validandone i dati;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del bosco vetusto

1. È istituito il bosco vetusto denominato «Pavari», esteso per 88,0593 ettari, ubicato nel demanio forestale della Foresta Umbra, ricadente nel sito UNESCO «Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d'Europa», nel Comune di Monte Sant'Angelo, in Provincia di Foggia, individuato, perimetrato e riconosciuto dalla Regione Puglia con deliberazione n. 1266 del 15 settembre 2026, sulla base delle caratteristiche indicate nelle linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 608943.

2. L'area delimitata quale bosco vetusto, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, ossia presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, biodiversità caratteristica con la presenza di stadi seriali legati alla rinnovazione e alla senescenza, assenza di disturbi antropici da almeno sessanta anni ed estensione di almeno 10 ettari, è rappresentata nell'allegata cartografia su planimetria catastale.

Art. 2.

Inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti

1. Il bosco Pavari è inserito nella Rete nazionale dei boschi vetusti istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, unitamente



alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica, alle prescrizioni per la tutela, la conservazione e ai divieti validi nelle more della redazione e approvazione del Piano di gestione e monitoraggio.

2. La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV, provvede all'iscrizione del bosco vetusto Pavari nella Rete nazionale, alla conservazione della documentazione inviata dalla Regione Puglia e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni inerenti all'area forestale vetusta.

Art. 3.

Finalità

1. Il bosco vetusto di cui ai precedenti articoli ha lo scopo di garantire la conservazione e l'evoluzione naturale delle popolazioni vegetali e animali in esso presenti, la tutela dell'ecosistema forestale e dei processi evolutivi in atto al suo interno nonché di costituire un centro di studio e di documentazione biogenetica, utile per la gestione forestale sostenibile di aree boschive simili o contigue.

2. Nella gestione del bosco vetusto è assicurata l'applicazione di metodi di gestione e di restauro forestale e ambientale idonei a favorire il completo sviluppo dei processi evolutivi e naturali tipici delle formazioni forestali mature.

Art. 4.

Divieti

1. Salvo quanto vietato dalla Regione, all'interno del bosco vetusto di cui al presente decreto è interdetto qualsiasi tipo di disturbo antropico. In particolare, è vietato:

- a) ogni forma di caccia e di pesca;
- b) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;
- c) la realizzazione di interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli realizzati per finalità di studio e ricerca nonché quelli strettamente conservativi purché autorizzati dal competente servizio forestale regionale e attuate dall'ente gestore in modo prudente e non impattante;
- d) l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi e degli arbusti;
- e) l'asportazione dei tronchi e dei rami degli alberi e degli arbusti caduti a terra, ad eccezione del semplice spostamento degli stessi per la manutenzione della viabilità preesistente;
- f) la rimozione e la raccolta della lettiera del sottobosco e del muschio;
- g) il transito e la sosta di veicoli a motore, eccetto i mezzi di soccorso, di controllo, di servizio, di antincendio boschivo e quelli appositamente autorizzati;
- h) il transito fuori dalla viabilità forestale e dalla sentieristica preesistente, salvo per motivi di studio, ricerca, soccorso, servizio e antincendio boschivo;
- i) il transito a piedi con cani tenuti senza guinzaglio;

l) il disturbo alla fauna selvatica, comprese le specie ittiche;

m) l'introduzione clandestina di specie di flora e fauna alloctone;

n) il pascolo di animali di allevamento e lo svolgimento di altre attività agricole e zootecniche;

o) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento della flora spontanea;

p) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento dei prodotti del bosco e del sottobosco;

q) l'accensione di fuochi, la sosta per campeggio anche temporaneo e il fumare sigarette;

r) l'abbandono di rifiuti a terra e l'inquinamento delle acque;

s) il sorvolo dell'area boschiva con droni, salvo autorizzazione dell'ente gestore;

t) recare rumori molesti o ascoltare musica ad alto volume;

u) ogni altra attività antropica che possa compromettere la protezione del suolo, la conservazione della natura e la vetustà del bosco.

Art. 5.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.masaf.gov.it all'interno della sezione Politiche nazionali/foreste/boschi vetusti.

2. Il presente decreto è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2026

Il direttore: CEROFOLINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

AVVERTENZA

Gli allegati A e B del decreto direttoriale n. 563584 del 15 ottobre 2026, sono visionabili nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/boschi vetusti/normativa».

26A05585



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 2026.

Rettifica del decreto 28 dicembre 2022, riguardante la riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Bergamo, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali negli anni 2015 e 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/3730/DGP-PBD del 19 marzo 2018, n. 8450, del 4 maggio 2021 e n. 20444 del 18 ottobre 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia, riguar-

danti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Bergamo (BG):

prot. n. 2015/412 del 26 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/149 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Casnigo, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex Ferrovia della Valle Seriana»;

prot. n. 2015/1649 del 13 ottobre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/153 del 15 febbraio 2021 e prot. n. 2015/1647 del 13 ottobre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/152 del 15 febbraio 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di San Pellegrino Terme, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex Ferrovia della Valle Brembana» e «Ex Ferrovia della Valle Brembana»;

prot. n. 2015/1931 del 24 novembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/156 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Zogno, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex Ferrovia della Valle Brembana»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerata, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, la necessità di operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 24293 del 22 novembre 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, recante la «Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Bergamo, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali negli anni 2015 e 2016», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 20 febbraio 2023;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 29241 del 6 novembre 2024, con la quale sono stati trasmessi i seguenti ulteriori provvedimenti di rettifica:

provvedimento prot. n. 2024/1779 del 29 agosto 2024 di rettifica del provvedimento prot. n. 412 del 26 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/149 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Casnigo, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex Ferrovia della Valle Seriana»;



provvedimento prot. n. 2024/1471 del 9 luglio 2024 di rettifica del provvedimento prot. n. 1649 del 13 ottobre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/153 del 15 febbraio 2021 e provvedimento prot. n. 2024/1470 del 9 luglio 2024 di rettifica del provvedimento prot. n. 1647 del 13 ottobre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/152 del 15 febbraio 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di San Pellegrino Terme, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex Ferrovia della Valle Brembana» e «Ex Ferrovia della Valle Brembana»;

provvedimento prot. n. 2024/1742 del 12 agosto 2024, di rettifica del provvedimento prot. n. 1931 del 24 novembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/156 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Zogno, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex Ferrovia della Valle Brembana»;

Ritenuto necessario modificare gli articoli 4, 13 e 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2022, recante la «Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Bergamo, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali negli anni 2015 e 2016», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 20 febbraio 2023;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 8461 del 23 marzo 2026;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2022

1. All'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2022:

a) ai commi 2 e 5, le parole «euro 12.486,49 annui» sono sostituite dalle parole «euro 12.273,88 annui»;

b) al comma 4, le parole «euro 97.018,32» sono sostituite dalle parole «euro 95.366,37».

Art. 2.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2022

1. All'art. 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2022:

a) ai commi 2 e 5, le parole «euro 58.385,15 annui» sono sostituite dalle parole «euro 50.604,95 annui»;

b) al comma 4, le parole «euro 421.492,80» sono sostituite dalle parole «euro 365.326,15».

Art. 3.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2022

1. All'art. 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2022:

a) ai commi 2 e 5, le parole «euro 95.952,08 annui» sono sostituite dalle parole «euro 94.259,34 annui»;

b) al comma 4, le parole «euro 681.654,09» sono sostituite dalle parole «euro 669.628,68».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2026

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1259

26A05586

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 15 ottobre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Generali società cooperativa», in Aprilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Servizi Generali società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;



Vista la nota del 9 ottobre 2026, con la quale il legale rappresentante della società ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 1.233.541,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 1.305.500,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 30.081,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, dalla presenza di debiti v/Agenzia delle entrate-riscossione e da un'istanza di apertura della liquidazione giudiziale pendente presso il Tribunale di Latina, con udienza fissata il 20 ottobre 2026;

Considerato che in data 12 ottobre 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessività alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Servizi Generali società cooperativa», con sede in Aprilia (LT) (codice fiscale

03037170598), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Massimo Gizzi, nato a Pescara (PE) il 14 gennaio 1952 (codice fiscale GZZM-SM52A14G482X), domiciliato in Roma - via Anapo n. 29.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2026

Il Ministro: URSO

26A05589

DECRETO 15 ottobre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Domus società cooperativa edilizia in liquidazione», in Castelluccio Inferiore e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;



Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Domus società cooperativa edilizia in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 1° ottobre 2026, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2026, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.637.345,00, si riscontra una massa debitoria di euro 2.651.925,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.135.203,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di un atto di pignoramento presso terzi promosso dal Comune di Lavello, con udienza di esecuzione mobiliare fissata il 27 ottobre 2026;

Considerato che in data 6 ottobre 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Domus società cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Castelluccio Inferiore (PZ) (codice fiscale 01032150763), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lucio Arfè, nato a Napoli (NA) il 10 febbraio 1966 (codice fiscale RFALCU66B10F839R), ivi domiciliato in via del Grande Archivio n. 32.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2026

Il Ministro: URSO

26A05590

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 15 ottobre 2026.

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2027. (Delibera n. 8).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada» e, in particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalità di versamento del contributo per l'iscrizione all'albo;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante «Riordino della consulta generale per l'autotrasporto e del comitato centrale per l'albo nazionale degli



autotrasportatori» e, in particolare, l'art. 9, comma, 2 lett. d) in base al quale il comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2009, n. 123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134 recante «Regolamento contabile del comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e, in particolare, l'art. 6, comma 10;

Visto il decreto 30 ottobre 2023, n. 186, mediante cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituendo anche la denominazione di «Dipartimento per la mobilità sostenibile» con quella di «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» nell'ambito del quale opera il comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

Visto il decreto ministeriale prot. n. RD 12 del 28 gennaio 2026, e successive modifiche e/o integrazioni, con il quale, per la durata di un triennio, è stata ricostituita la composizione del comitato centrale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2026, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 7 settembre 2026, al n. 2877 e registrato dall'ufficio centrale del bilancio il 28 agosto 2026 con il n. 2290, con il quale è stato conferito al dott. Enrico Finocchi, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporto di interesse provinciale» e, in particolare l'art. 5 comma 1;

Vista la legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34 recante l'«esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazione e trasporti e porti lacunari» ed in particolare l'art. 1/bis, commi 1 e 2 con la quale viene stabilito che il contributo annuale per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori per le imprese iscritte all'albo della Provincia di Bolzano - in deroga a quanto previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - è versato direttamente all'amministrazione provinciale;

Considerato che:

occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2027 alle spese per il funzionamento del comitato centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di stabilità 2014 e 2015;

la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti a vario titolo;

il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 918.615 di cui 731.930 con massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate;

Ritenuto, di dover confermare, per l'anno 2027, l'importo delle quote nella misura stabilita per l'anno 2026;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2027 la possibilità di procedere al versamento del contributo di iscrizione, attraverso la piattaforma PagoPA, con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2027 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione «Pagamento quote» del Portale albo:

a) pagamento *on-line*, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il Prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali online proposti dal PSP scelto;

b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalità presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta.

Vista la conforme deliberazione assunta dal Comitato centrale nella seduta del 15 ottobre 2026;

Delibera:

Art. 1.

1. Entro il 31 dicembre 2026, le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2026, debbono corrispondere, per l'annualità 2027, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2 lett. d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti mo-



dalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboauto-transporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2027 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione «Pagamento quote» del portale albo:

a) pagamento *on-line*, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il Prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali online proposti dal PSP scelto;

b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalità presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta.

Anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano dovranno effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA secondo le modalità sopra descritte, fermo restando che la piattaforma consentirà il pagamento esclusivamente a favore della provincia autonoma.

Art. 2.

1. La quota da versare per l'anno 2027 è stabilita nelle seguenti misure:

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00.

1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

A	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 2 a 5	5,00
B	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 6 a 10	10,00
C	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 11 a 50	26,00
D	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 51 a 100	103,00
E	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 101 a 200	258,00
F	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli superiore a 200	516,00

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

A	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	5,00
B	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	8,00
C	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	10,00

Art. 3.

1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2027 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2026

Il Presidente: FINOCCHI



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 4 agosto 2026.

FSC 2007-2013. Ricognizione del rispetto dei termini per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante degli interventi finanziati con delibere CIPE n. 99 del 2015, n. 101 del 2015, n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018. (Delibera n. 29/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza

dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 2, il quale prevede, al comma 1, lettera c), il principio di aggiuntività delle risorse FSC, disponendo che le stesse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea, nonché l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici



(CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge del 24 febbraio 2023 n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2025, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, di istituzione del Dipartimento per il Sud (in particolare, articoli 2, 24 -*bis* e 24 -*sexies*)» che istituisce il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e modifica la denominazione del Dipartimento delle politiche di coesione e per il Sud in Dipartimento delle politiche di coesione;

Vista la delibera CIPE 23 dicembre 2015, n. 99 recante «Fondo sviluppo e coesione - riqualificazione ambientale dei porti minori di Bari» che assegna al Comune di Bari l'importo di 2.010.000,00 euro, a valere su risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di riqualificazione ambientale dei porti di competenza comunale di: Santo Spirito, per 760.000,00 euro, San Giorgio per 430.000,00 euro e Palese, per 820.000,00 euro;

Vista la delibera CIPE 23 dicembre 2015, n. 101 recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - Assegnazione di risorse per il piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma» che assegna l'importo di 19.110.000,00 euro a favore del Ministero dell'interno per la realizzazione di un piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma a valere su risorse FSC 2007-2013, come da ultimo riprogrammati dalla delibera CIPE n. 77 del 2020, così articolato:

Amministrazione	CUP	Interventi previsti	Importo finanziato (in euro)
Polizia di Stato	n.d	Ex edificio scolastico Via Tedeschi, 61	7.000.000,00
Arma dei carabinieri	D81E16000360001	Ex edificio scolastico Via Coccu Ortu, 81	3.700.000,00
Arma dei carabinieri	D81E16000340001	Ex edificio scolastico Via Tordi, 38	2.200.000,00
Arma dei carabinieri	D81E16000370001	Ex edificio scolastico Via Luigi Appiani, 32	4.000.000,00
Arma dei carabinieri	D81H16000170001	Complesso ex caserma «Donato» Via del Trullo	2.210.000,00
Totale			19.110.000,00

Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 28 recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 Regione Toscana "Museo delle terme" che dispone l'assegnazione di 5.000.000 euro per la realizzazione del «Museo delle Terme» presso la Palazzina Regia nel Comune di Montecatini Terme (PT), a valere sulla residua disponibilità residua di risorse FSC 2007-2013 revocate alle regioni per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di OGV di cui alla delibera CIPE n. 21 del 2014 e alle successive delibere di verifica ulteriore del rispetto di tali termini;

Vista la delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 57, recante «Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 - delibera n. 21/2014: posticipo della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui al punto 6 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle sanzioni già operate» che assegna un importo complessivo di 107,22 milioni di euro per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1 alla medesima delibera, a valere sulla disponibilità residua di risorse FSC 2007-2013 revocate alle regioni per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di OGV di cui alla delibera CIPE n. 21 del 2014 e alle successive delibere di verifica del rispetto di tali termini;

Tenuto conto che il punto 2.4 della delibera CIPE n. 57 del 2016 stabilisce che il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi finanziati dalla medesima delibera, nonché per quelli di cui alle delibere CIPE n. 99 del 2015, n. 101 2015 e n. 28 del 2016 è fissato al 30 giugno 2018;

Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 97, recante «Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 delibera n. 57 del 2016: ricognizione sull'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e prima assegnazione delle risorse derivanti dalle sanzioni operate» che dispone l'assegnazione complessiva di 100.994.391,00 euro per la realizzazione degli interventi riportati nell'elenco allegato alla delibera, a valere sulle risorse FSC 2007-2013 rinvenienti dall'applicazione alle regioni delle sanzioni e revoche oggetto della presa d'atto di cui alla medesima delibera;

Tenuto conto che il punto 2.4 della delibera CIPE n. 97 del 2017 fissa il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi individuati dalla medesima delibera alla data del 31 dicembre 2019;

Vista la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 19, recante «Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 assegnazione a impianti sportivi di rilevanza nazionale di proprietà statale in uso a gruppi sportivi militari, di risorse derivanti da sanzioni e revoche (delibere n. 57 del 2016 e n. 97 del 2017)» che dispone l'assegnazione di un importo complessivo



di 20.269.609 euro per la realizzazione degli interventi riportati nell'elenco allegato alla delibera, relativi a impianti sportivi di rilevanza nazionale di proprietà statale in uso a gruppi sportivi militari, a valere sulla residua disponibilità di risorse FSC 2007-2013 revocate alle regioni con la delibera CIPE n. 97 del 2017, in esito alla ricognizione svolta in applicazione della delibera CIPE n. 57 del 2016 sul rispetto dei termini per l'assunzione di OGV;

Vista la delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 77, recante «Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 - interventi di cui alle delibere CIPE n. 99 del 2015, 101 del 2015, n. 28 del 2016, 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018. Proroga delle scadenze per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) nonché riprogrammazione di taluni interventi» che riprogramma alcuni interventi di cui alle delibere CIPE n. 101 del 2015 e n. 19 del 2018 e proroga alla data del 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle OGV relative agli interventi di cui alle delibere CIPE n. 99 del 2015, n. 101 del 2015, n. 28 del 2016, n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018, specificando, al punto 4.2, che «restano ferme le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con particolare riguardo alle modalità di revoca dei finanziamenti»;

Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 87 recante «Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013. Proroga della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui alla delibera n. 101 del 2015» che proroga alla data del 31 dicembre 2022 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi di cui alla delibera CIPE n. 101 del 2015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al

perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE 7074-A del 4 giugno 2026, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrata dalla nota acquisita al prot. DIPE n. 9344 del 23 luglio 2026, concernente:

la revoca di complessivi 36.275.706,00 euro, che rientrano nella disponibilità in conto residui del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013, di cui:

2.010.000,00 euro, a valere sull'assegnazione disposta in favore del Comune di Bari con la delibera CIPE n. 99 del 2015;

7.000.000,00 euro, a valere sull'assegnazione disposta in favore del Ministero dell'interno con la delibera CIPE n. 101 del 2015;

27.265.706,00 euro, a valere sulle assegnazioni disposte con le delibere CIPE n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018;

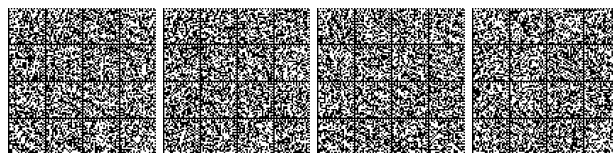
il rientro nella disponibilità in conto residui del FSC 2007-2013 delle economie maturate sugli interventi conclusi, pari a complessivi 3.978.037,32 euro;

Considerato che la proposta rappresenta che la verifica del rispetto dei termini delle OGV per gli interventi di cui alle rimanenti delibere in esame è stata condotta dal Dipartimento per le politiche di coesione sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio (BDU) e delle interlocuzioni con le amministrazioni interessate, evidenziando che, per alcuni degli interventi da definanziare, non connotati da CUP nelle delibere di assegnazione, non risultano tuttora disponibili i CUP di riferimento, in quanto non attivati ovvero non oggetto di riscontro da parte delle amministrazioni di riferimento;

Considerato che gli interventi di riqualificazione ambientale dei porti di Santo Spirito, San Giorgio e Palese di competenza del Comune di Bari, finanziati per complessivi 2.010.000,00 euro con delibera CIPE n. 99 del 2015, non risultano censiti sul sistema nazionale di monitoraggio, e il Dipartimento per le politiche di coesione, sulla base di specifica interlocuzione con il Comune di Bari, ha accertato per i medesimi la mancata assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante, nonché la mancata attivazione dei relativi CUP;

Considerato che, sulla base dei dati di monitoraggio e della corrispondenza con il Ministero dell'interno, il Dipartimento per le politiche di coesione ha accertato l'intervento denominato «Ex edificio scolastico via Tedeschi, 61», finanziato per un importo pari a 7.000.000,00 euro con la delibera CIPE n. 101 del 2015, non risulta presente sul sistema di monitoraggio - pertanto il CUP non è disponibile - e risulta privo di OGV alla data del 31 dicembre 2022;

Considerato che l'intervento «Museo delle Terme» di cui alla delibera CIPE n. 28 del 2016, è confluito nel Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione Toscana, approvato con delibera CIPESS n. 26 del 2021, in esito alla riclassificazione degli strumenti programmatori ai sensi



dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed è, pertanto, rientrato nelle verifiche sul rispetto del termine per l'OGV del PSC della Regione Toscana, i cui esiti sono stati recepiti nella delibera CIPESS n. 14 del 2024;

Considerato che, in esito all'istruttoria svolta su un n. 214 interventi di cui alle delibere CIPE n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018, è emerso in particolare che:

tre amministrazioni hanno rinunciato al finanziamento assegnato per complessivi 2.256.747,00 euro, in particolare:

il Comune di Altopascio (LU), con propria nota formale del 15 maggio 2019, ha rinunciato al finanziamento di cui alla delibera CIPE n. 97 del 2017, pari a 1.000.000,00 euro; di tale rinuncia è stata data informativa al CIPE nella seduta del 24 luglio 2019;

lo Stato Maggiore dell'esercito italiano, cui la delibera CIPE n. 19 del 2018 ha assegnato risorse pari a 1.630.000,00 euro per la realizzazione di dieci interventi, ha comunicato, con nota del 17 febbraio 2020, l'interesse alla realizzazione esclusivamente di sei interventi per complessivi 870.000,00 euro;

il Comune di Misilmeri (PA), cui la delibera CIPE n. 97 del 2017 ha assegnato 496.747,00 euro per la realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione del polo sportivo sito in c.da Stoppa» (CUP J24H20000040005), con nota prot. n. 41326 del 2 dicembre 2025, ha comunicato l'utilizzo di altre fonti di finanziamento a copertura finanziaria dell'intervento;

n. 10 interventi, sulla base dei riscontri forniti dalle amministrazioni beneficiarie, risultano privi di OGV per complessivi 16.324.459,00 euro;

per n. 13 interventi, di importo complessivo pari a 8.684.500,00 euro, non censiti sul sistema di monitoraggio, non risulta pervenuto alcun riscontro da parte delle amministrazioni di riferimento alle richieste di informazioni;

n. 89 interventi risultano conclusi; in particolare, alle amministrazioni di riferimento sono state erogate a saldo risorse per complessivi 54.625.905,68 euro, a fronte di risorse assegnate pari a 58.603.943,00 euro, con l'accertamento di economie pari a 3.978.037,32 euro, che rientrano, pertanto, nella disponibilità del FSC;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. n. 9891-P del 4 agosto 2026, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, que-

sto Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1. Ricognizione del rispetto dei termini per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante degli interventi finanziati con delibere CIPE n. 99 del 2015, n. 101 del 2015, n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018

1.1. All'esito della ricognizione del rispetto dei termini per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (di seguito «OGV») degli interventi finanziati con delibere CIPE n. 99 del 2015, n. 101 del 2015, n. 28 del 2016, n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018, è accertata:

a) la revoca di complessivi 36.275.706,00 euro, che rientrano nella disponibilità in conto residui del FSC 2007-2013, come di seguito articolati:

2.010.000,00 euro, a valere sull'assegnazione disposta in favore del Comune di Bari con la delibera CIPE n. 99 del 2015;

7.000.000,00 euro, a valere sull'assegnazione disposta in favore del Ministero dell'interno con la delibera CIPE n. 101 del 2015;

27.265.706,00 euro, a valere sulle assegnazioni disposte con le delibere CIPE n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018;

b) il rientro nella disponibilità in conto residui del FSC 2007-2013 delle economie maturate sugli interventi conclusi, pari a complessivi 3.978.037,32 euro.

1.2 In allegato alla delibera, di cui costituiscono parte integrante, sono pubblicati gli elenchi degli interventi oggetto di revoca (allegato 1) e quelli conclusi con le relative economie (allegato 2) di cui al precedente punto 1.1. lettere a) e b).

*Il Ministro per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione
con funzioni di Presidente*

FOTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1237



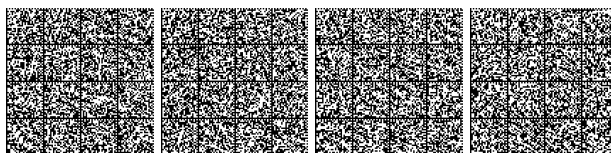
ALLEGATO I

Elenco interventi oggetto di revoca dell'assegnazione				
Del. CIPE	AMMINISTRAZIONE	CUP	Denominazione	IMPORTO
n. 99/2015	Comune di Bari	n.d.	Riqualificazione ambientale dei porti minori di Bari	2.010.000,00
Totale delibera CIPE n. 99/2015				2.010.000,00
n. 101/2015	Ministero dell'interno (Polizia di Stato)	n.d.	Intervento "Ex edificio scolastico Via Tedeschi, 61"	7.000.000,00
Totale delibera CIPE n. 101/2015				7.000.000,00
n. 57/2016	Comune di Belpasso (CT)	B79H17000060001	Asilo comunale - adeguamento sismico ed energetico	550.000,00
n. 57/2016	Comune di Ercolano (NA)	G37H18001750001	Messa in sicurezza e di completamento sede stradale e pedonale di via Pugliano	1.720.000,00
n. 57/2016	Comune di Gerre de' Caprioli (CR)	n.d.	Realizzazione collegamento ciclabile tra la scuola comunale e il Comune di Cremona	160.000,00
n. 57/2016	Comune di Impruneta (FI)	B67B16000020009	Nuovo plesso scolastico	4.430.000,00
n. 57/2016	Comune di Roma	n.d.	Impianto sportivo "Tre Fontane"	6.500.000,00
n. 57/2016	Comune di Trinità d'Agultu e Vignola (SS)	E78G12000250004	Lavori di completamento e ristrutturazione edificio ex scuola elementare in loc. Paduledda	70.000,00
Totale delibera CIPE n. 57/2016				13.430.000,00
n. 97/2017	Comune dell'Aquila	n.d.	Adozione di servizi di e-procurement in modalità SaaS e dei servizi di supporto per la realizzazione di un sistema telematico di acquisto a disposizione del Soggetto Aggregatore e delle Stazioni Appaltanti del territorio regionale	600.000,00
n. 97/2017	Comune di Altopascio (LU)	n.d.	Realizzazione della nuova palestra per attività scolastiche e sportiva-agonistica	1.000.000,00
n. 97/2017	Comune di Arielli (CH)	n.d.	Realizzazione della Casa dello Sport	400.000,00
n. 97/2017	Comune di Baucina (PA)	C73F10000090001	Completamento dell'area attrezzata per gli insediamenti produttivi	900.000,00
n. 97/2017	Comune di Belvedere Marittimo (CS)	D54J18000600007	Interventi di risanamento ambientale	1.400.000,00
n. 97/2017	Comune di Misilmeri (PA)		Realizzazione del polo sportivo sito in c. da Stoppa	496.747,00
n. 97/2017	Comune di San Giovanni La Punta (CT)	I53H19000140001	Realizzazione di una palestra all'I.C.S. "C.A. Dalla Chiesa"	916.486,00
n. 97/2017	Comune di San Vito Lo Capo (TP)	n.d.	Realizzazione di impianti sportivi comunali	840.000,00
n. 97/2017	Comune di Santa Sofia (FC)	n.d.	Interventi di recupero urbanistico finalizzati al turismo enogastronomico	176.000,00
n. 97/2017	Comune di Sant'Alfio (CT)	D12E18000340001	Riqualificazione del Castagno dei 100 Cavalli	1.898.873,00
n. 97/2017	Comune di Scilla (RC)	F78E18000690002	Interventi di adeguamento sismico della scuola media statale G. Minasi	1.118.500,00
Totale delibera CIPE n. 97/2017				9.746.606,00
n. 19/2018	AERONAUTICA MILITARE - Centro logistico sportivo LINATE (MI)	n.d.	Realizzazione spogliatoi piscina a completamento di un progetto cofinanziato dal CONI per la realizzazione di una piscina coperta omologata per attività agonistica (allenamento e gare)	450.000,00
n. 19/2018	AERONAUTICA MILITARE - Centro logistico sportivo ROMA-LUNGOTEVERE SALVO D'ACQUISTO	D87H20000800001	Realizzazione n. 1 campo di beach volley	30.000,00
n. 19/2018	AERONAUTICA MILITARE - Centro logistico sportivo ROMA-LUNGOTEVERE SALVO D'ACQUISTO	D87H20000790001	Impermealizzazione tetto palestra	40.000,00
n. 19/2018	AERONAUTICA MILITARE - Centro sportivo VIGNA DI VALLE (RM)	n.d.	Costruzione 2 campi beach volley coperti per l'attività degli atleti nazionali di beach volley	150.000,00
n. 19/2018	AERONAUTICA MILITARE - Centro sportivo VIGNA DI VALLE (RM)	n.d.	Potenziamento linea elettrica campo polivalente per attività atleti di interesse nazionale senior e giovanile delle discipline pallacanestro scherma-ginnastica ritmica/artistica comprensivo degli annessi uffici/spogliatoi e alloggi per atleti	70.000,00
n. 19/2018	ESERCITO ITALIANO - Centro di addestramento alpino COURMAYER (AO)	n.d.	Ammodernamento sala muscolazione e palestra ginnica abbattimento barriere architettoniche	100.000,00
n. 19/2018	ESERCITO ITALIANO - Centro di addestramento alpino LA THUILE (AO)	n.d.	Realizzazione struttura verticale per arrampicata sportiva	100.000,00
n. 19/2018	ESERCITO ITALIANO - Centro Sportivo Olimpico ROMA	n.d.	Realizzazione struttura prefabbricata ad uso palestra di potenziamento muscolare, spogliatoio, servizi e locale tecnico	500.000,00
n. 19/2018	ESERCITO ITALIANO - Centro di addestramento alpino LA THUILE (AO)	n.d.	Ammodernamento sala muscolazione e palestra ginnica abbattimento barriere architettoniche	60.000,00
n. 19/2018	POLIZIA DI STATO - Centro Sportivo Tor di Quinto	n.d.	Progettazione e realizzazione di una tensostruttura per la copertura della piscina di 50 metri	1.200.000,00
n. 19/2018	POLIZIA DI STATO - Polizia di Stato Spinaceto (Roma)	n.d.	Realizzazione del centro unico di coordinamento delle attività dei gruppi sportivi della Polizia di Stato	800.000,00
n. 19/2018	VIGILI DEL FUOCO - Centro Ginnico Sportivo Scuola Centrale Antincendio ROMA CAPANNELLE	n.d.	Intervento di ristrutturazione della palestra di ginnastica artistica del Centro Ginnico Sportivo	589.100,00
Totale delibera CIPE n. 19/2018				4.089.100,00
Totale complessivo				36.275.706,00



Interventi conclusi e relative economie

Del. CIPE	Amministrazione	Intervento	CUP	FINANZIAMENTO	EROGAZIONI	ECONOMIE
				A	B	C=A-B
57/2016	Sante Marie	Recupero marciapiedi	C53D17000180001	200.000,00	198.490,08	1.509,92
57/2016	Cerignale	Nuovo impianto per la produzione di energia elettrica	E48I16000520001	500.000,00	396.409,63	103.590,37
57/2016	Ronchi de' Legionari	2° Lotto Lavori di realizzazione del Polo intermodale annesso all'aeroporto	H81D00000000009	6.890.000,00	6.890.000,00	-
57/2016	San Giovanni Bianco	Nuovo ponte sul fiume Brembo	D31B17000280003	2.470.000,00	2.450.170,36	19.829,64
57/2016	Pesaro	Nuovo campo comunale di rugby in sintetico	D77B17000280005	950.000,00	950.000,00	-
57/2016	Lunano	Riqualificazione impianti sportivi	E37B16001650001	450.000,00	449.917,04	82,96
57/2016	Empoli	Circonvallazione sud città di Empoli	C71B15000330004	5.200.000,00	5.199.875,86	124,14
57/2016	Siena	Complesso didattico Santa Maria alle Scotte	B66E18000460006	3.000.000,00	3.000.000,00	-
57/2016	Corciano	Efficientamento energetico palestra comunale	D36J17000120001	340.000,00	238.815,85	101.184,15
57/2016	Marsciano	Consolidamento tratti di strada comunale e risanamento di tratti di strade urbane interne	J64E16000230004	300.000,00	268.703,89	31.296,11
57/2016	Montecchio	Centro polifunzionale per la gestione delle emergenze	J89G17000930001	300.000,00	284.552,00	15.448,00
57/2016	Todi	Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero frazionale di Casemasce	J47H15000730004	210.000,00	152.895,72	57.104,28
57/2016	Terni	Intervento di riqualificazione urbana via Vittorio	F47H15001690004	200.000,00	200.000,00	-
57/2016	Barletta	Adeguamento funzionale stadio	H94H17001690006	2.274.000,00	2.249.189,33	24.810,67
57/2016	Luras	Ristrutturazione patrimonio architettonico, spazi pubblici e aree verdi	C59D16001340006	730.000,00	670.596,41	59.403,59
57/2016	Calangianus	Realizzazione del manto in erba artificiale nell'impianto sportivo comunale "Signora Chiara"	D97B15000630001	650.000,00	650.000,00	-
57/2016	Luogosanto	Completamento campo sportivo comunale	B46J16001260001	520.000,00	520.000,00	-
57/2016	Santa Teresa di Gallura	Riqualificazione urbana ex mattatoio comunale	H35B17000070001	500.000,00	499.498,41	501,59
97/2017	Civitella di Romagna	Interventi presso l'istituto comprensivo di via Moro	E36F18000000001	120.000,00	94.472,04	25.527,96
97/2017	Meldola	Recupero funzionale dei locali dell'ex Macello	D41E18000060001	290.525,00	287.823,76	2.701,24
97/2017	Galeata	Urbanizzazione primaria di via Ferdinando Zannetti	G85F18000360001	350.000,00	346.474,71	3.525,29
97/2017	Forlì	Interventi di adeguamento sismico dell'asilo nido "Le Farfalle"	C61E16000340006	600.000,00	505.378,32	94.621,68
97/2017	Forlìmpopoli	Lavori di consolidamento strutturale del fabbricato "Comprensivo Rossetti"	F78E17000050005	800.000,00	798.440,06	1.559,94
97/2017	San Marcello Piteglio	Lavori di recupero nell'area ex maeba	D12D10000130006	54.026,00	54.026,00	-
97/2017	Chiesina Uzzenese	Realizzazione del campo da tennis presso Scuola "Giacomo Leopardi"	E45B17006890001	100.000,00	80.593,73	19.406,27
97/2017	Ponte Buggianese	Intervento all'interno del Parco dello Sport	C73B14000020007	117.930,00	117.930,00	-
97/2017	Larciano	Scuola Media Istituto Comprensivo F. Ferrucci	G66C18000290001	125.000,00	124.447,94	552,06
97/2017	Lamporecchio	Ristrutturazione dell'impianto sportivo Giardinetti	H51E16000080002	160.000,00	157.479,88	2.520,12
97/2017	Bagnone	Complesso sportivo scolastico in località Grotto	E78E17000060001	250.000,00	248.405,52	1.594,48
97/2017	Agliaia	Interventi di adeguamento sismico	G21E14000640002	250.000,00	250.000,00	-
97/2017	Uzzano	Miglioramento della rete viaria comunale	I33D17000700001	260.000,00	256.140,09	3.859,91
97/2017	Quarrata	Ristrutturazione della palestra polifunzionale denominata "Palameo"	C88J18000060001	300.000,00	267.550,72	32.449,28
97/2017	Sambuca Pistoiese	Consolidamento del ponte sul torrente Limentra	C95F18000430001	300.000,00	257.566,45	42.433,55
97/2017	Certaldo	Messa a norma e riqualificazione del plesso scolastico e contenimento dei consumi energetici	J56J15000060002	307.655,00	241.945,71	65.709,29
97/2017	Montale	Riqualificazione della viabilità urbana comunale	J17H17001030004	316.054,00	248.967,69	67.086,31
97/2017	Sovicille	Riqualificazione viaria in località Carpineto	G87H17000070004	450.000,00	315.932,07	134.067,93
97/2017	Chiusi	Risanamento conservativo dell'immobile "Ex lavatoi pubblici"	G37E18000160001	490.000,00	490.000,00	-
97/2017	Castelfranco Pisanico	Riqualificazione dell'edificio "ex. Filarmónica Pisanico"	E31E13000290006	600.000,00	594.677,18	5.322,82
97/2017	Firenze	Interventi di messa in sicurezza della scuola primaria "Matteotti"	H12B17000280001	900.000,00	561.568,33	338.431,67
97/2017	Camerano	Ristrutturazione del pallone tensostatico di via Scandali	B72E18003120001	99.000,00	86.321,25	12.678,75
97/2017	Frontone	Riqualificazione del complesso sportivo M. Fiorani	D83H17000060005	220.000,00	217.864,77	2.135,23
97/2017	Macerata Feltria	Riqualificazione degli impianti sportivi in loc. Prato	F48J17000050001	222.000,00	220.069,59	1.930,41
97/2017	Monte Grimano Terme	Intervento di consolidamento del movimento franoso	H74J17000080001	1.000.000,00	999.971,55	28,45
97/2017	Montecalvo in Foglia	Realizzazione della nuova scuola dell'infanzia della località di Ca' Gallo	I27B17000090001	1.051.112,00	1.051.112,00	-
97/2017	Abbateggio	Spogliatoi annessi al campo sportivo	B28B18027280001	130.000,00	130.000,00	-
97/2017	Tollo	Riqualificazione dell'impianto sportivo comunale	F31G17000030002	380.000,00	380.000,00	-
97/2017	Foiano di Val Fortore	Lavori di recupero dell'area urbana in via Santa Maria	B41E15000720001	380.000,00	378.834,82	1.165,18
97/2017	Bonito	Riqualificazione del campo sportivo comunale	E75H17000290001	661.000,00	656.591,96	4.408,04
97/2017	Montefredane	Interventi di adeguamento dell'edificio scolastico Scuola Materna	H52J17000010001	686.252,00	598.771,06	87.480,95
97/2017	Castel Baronia	Adeguamento funzionale di Palazzo Mancini	I89D17000340001	845.000,00	795.891,53	49.108,47
97/2017	Reino	Riqualificazione della Rupe del Castello	F27B17000390002	998.000,00	986.612,86	11.387,14
97/2017	Calitri	Riqualificazione del centro storico	H12C17000360003	1.000.000,00	961.211,03	38.788,97
97/2017	Solofra	Riqualificazione funzionale del centro socio-culturale di via Melito	D68C17000230001	1.150.935,00	1.060.016,85	90.918,15
97/2017	Aiello del Sabato	Interventi di manutenzione della scuola secondaria di I grado	F54H15000160003	1.497.370,00	1.497.370,00	-
97/2017	Visciano	Progetto di riqualificazione nel centro storico	B93D18000010001	1.734.323,00	1.134.312,83	600.010,17
97/2017	Ottati	Riqualificazione del Borgo di Ottati	D27B17000530009	1.900.000,00	1.732.677,66	167.322,34
97/2017	Celle Ligure	Miglioramento sismico nelle scuole comunali	J72B17000290005	150.000,00	149.379,98	620,02
97/2017	Cuornè	Riqualificazione degli impianti sportivi in via Braggio	D77J18000150001	200.000,00	169.779,46	30.220,54
97/2017	Varese	Riqualificazione del Parco di Villa Toeplitz	B39C18000090003	256.838,00	177.150,49	79.687,51
97/2017	Fortunago	Completamento dell'auditorium	D99B18000030005	900.000,00	900.000,00	-
97/2017	Calascibetta	Riqualificazione delle aree urbane degradate di via Maddalena	J36J15000300001	680.000,00	462.206,21	217.793,79
97/2017	Alcara Li Fusi	Interventi di riqualificazione previsti per la Contrada Cappuccini	D23G11000380005	750.000,00	603.398,41	146.601,59
97/2017	San Cono	Interventi di riqualificazione urbana	H41B17000480005	895.000,00	702.500,25	192.499,75
97/2017	Novara di Sicilia	Progetto di riqualificazione di via La Marmora	H93D18000210001	970.000,00	970.000,00	-
97/2017	Canicattini Bagni	Riqualificazione del centro storico	J94E12000240008	1.400.000,00	1.118.919,66	281.080,34
97/2017	Lascari	Riqualificazione urbana del quartiere di Santa Maria	J77H19000400001	1.536.414,00	1.235.642,26	300.771,74



Del. CIPE	Amministrazione	Intervento	CUP	FINANZIAMENTO	EROGAZIONI	ECONOMIE
				A	B	C=A-B
19/2018	GUARDIA DI FINANZA -Fiamme Gialle III Nucleo Atleti Sabaudia (LT)	Caserma "Spiridigliozzi": manutenzione straordinaria di porzioni di fabbricato dell'officina e degli impianti sportivi	D69G19000020001	225.000,00	180.948,58	44.051,42
19/2018	GUARDIA DI FINANZA - Fiamme Gialle I e II Nuclei Atleti Roma Castelporziano (RM)	Rifunionalizzazione dell'edificio palestra a servizio degli impianti sportivi presenti, relativo al comprensorio demaniale denominato Caserma Italia - Lido di Ostia (Roma) - intervento inserito con delibera del CIPE n. 70/2018	D89G19000020001	245.000,00	233.851,13	11.148,87
19/2018	GUARDIA DI FINANZA - Fiamme Gialle V Nucleo Atleti Predazzo (TN)	Caserma "A. Mosconi" Passo dello Stelvio - Bormio (SO): interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dello stabile	D99G19000330001	430.000,00	415.044,50	14.955,50
19/2018	ESERCITO ITALIANO - Centro Sportivo Olimpico ROMA	Rifacimento piscina coperta, impianto trattamento acqua e elettrico, adeguamento barriere architettoniche	D89G19000780001	230.000,00	158.871,86	71.128,14
19/2018	ESERCITO ITALIANO - Centro Sportivo Olimpico ROMA	Rifacimento pavimento tribuna scoperta asservita alla pista di atletica, abbattimento barriere architettoniche	D89G19000820001	60.000,00	45.415,68	14.584,32
19/2018	ESERCITO ITALIANO - Centro Sportivo Olimpico ROMA	Rifacimento impianto di climatizzazione palestra polifunzionale	D89G19000860001	80.000,00	56.851,35	23.148,65
19/2018	ESERCITO ITALIANO - Centro Sportivo Olimpico ROMA	Rifacimento pista di atletica ed opere complementari	D89G19000850001	150.000,00	114.352,00	35.648,00
19/2018	ESERCITO ITALIANO - Centro militare equitazione MONTELIBRETTI (RM)	Realizzazione basamento per scuderie con predisposizione impiantistica	D78F19000160001	160.000,00	131.550,30	28.449,70
19/2018	ESERCITO ITALIANO - Centro militare equitazione MONTELIBRETTI (RM)	Fornitura e posa in opera n. 4 scuderie prefabbricate in acciaio e legno da 20 posti ciascuna	D73J19000150001	190.000,00	170.296,35	19.703,65
19/2018	AERONAUTICA MILITARE - Centro logistico sportivo ROMA URBE	Realizzazione nuova sala armi di scherma	D89G19001120001	180.000,00	302.196,34	27.803,66
19/2018	AERONAUTICA MILITARE -Centro logistico sportivo ROMA URBE	Riqualificazione campo sportivo mediante sostituzione tappeto erboso sintetico ed efficientamento impianto illuminazione con installazione fari a tecnologia led		150.000,00		
19/2018	AERONAUTICA MILITARE - Centro sportivo VIGNA DI VALLE (RM)	Rifacimento facciate PG26 (Hangar Saporiti) ove sono presenti n. 2 campi polivalenti	D39G19000790001	300.000,00	456.805,22	83.194,78
19/2018	AERONAUTICA MILITARE -Centro sportivo VIGNA DI VALLE (RM)	Messa a norma impianto elettrico PG26 (Hangar Saporiti) ove sono presenti n. 2 campi polivalenti sede anche di uffici, sala fisioterapia e sala muscolazione del Centro Sportivo AM, al fine di ottenere Certificato Prevenzione Incendi		100.000,00		
19/2018	AERONAUTICA MILITARE -Centro sportivo VIGNA DI VALLE (RM)	Rifacimento impermeabilizzazione coperture PG26 (Hangar Saporiti) ove sono presenti n. 2 campi polivalenti sede anche di uffici, sala fisioterapia e sala muscolazione del Centro Sportivo AM		100.000,00		
19/2018	AERONAUTICA MILITARE -Centro sportivo VIGNA DI VALLE (RM)	Sostituzione parquet campo allenamento secondario omologato per attività d'eccellenza Hangar Saporiti PG26 (Hangar Saporiti)		40.000,00		
19/2018	AERONAUTICA MILITARE - Centro sportivo VIGNA DI VALLE (RM)	Intervento di manutenzione conservativa pista di atletica a 6 corsie, pedane salti in estensione/altezza	D38F19000430001	100.000,00	99.739,28	20.260,72
19/2018	AERONAUTICA MILITARE -Centro sportivo VIGNA DI VALLE (RM)	Lavori di manutenzione spogliatoi/deposito attrezzi annessi a campo atletica (PG77)		20.000,00		
19/2018	AERONAUTICA MILITARE -Centro sportivo VIGNA DI VALLE (RM)	Sala Fisioterapia (Laser Yag e macchinario per onde d'urto) per la riabilitazione degli atleti	D29G20000320001	25.000,00	24.639,12	360,88
19/2018	AERONAUTICA MILITARE - Centro logistico sportivo ROMA URBE	Impermeabilizzazione tetto piscina coperta	D87H20000790001	30.000,00	20.480,46	9.519,55
19/2018	AERONAUTICA MILITARE - Centro logistico sportivo ROMA URBE	Manutenzione straordinaria piscina	D84E20000780001	15.000,00	14.410,46	589,54
19/2018	AERONAUTICA MILITARE - Centro sportivo VIGNA DI VALLE (RM)	Predisposizione/potenziamento impianto riscaldamento campo polivalente comprensivo degli annessi uffici/spogliatoi e alloggi per atleti	D23D20001000001	30.000,00	29.402,80	597,20
19/2018	AERONAUTICA MILITARE -Centro logistico sportivo LINATE (MI)	Interventi per l'adeguamento a norma di una palestra polivalente (PG 25) Pallavolo/Pallacanestro, scherma, ginnastica ritmica e artistica	D99G20000470001	330.000,00	330.000,00	-
19/2018	POLIZIA PENITENZIARIA - Istituto Penale Casal del Marmo ROMA	Rifacimento pista d'atletica all'aperto dello stadio, pista indoor, rinnovamento centro fisioterapia e ammodernamento foresteria atleti	J89I20000110001	895.509,00	895.509,00	-
				58.603.943,00	54.625.905,68	3.978.037,32

26A05565



DELIBERA 4 agosto 2026.

FSC 2014-2020 e precedenti: Piani sviluppo e coesione (PSC) Regione Abruzzo e Regione autonoma Valle d'Aosta. Attuazione dell'articolo 242, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. FSC 2021-2027: incremento dell'imputazione programmatica in favore della Regione Abruzzo e della Regione autonoma Valle d'Aosta. (Delibera n. 34/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso,

nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i



regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-bis che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede, in particolare, che:

nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei piani di sviluppo e coesione, di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020 (art. 241 del decreto-legge n. 34 del 2020);

in attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558, le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19 (art. 242, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020);

le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi (art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020);

nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le autorità di gestione dei programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse FSC che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019. Per le amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al suddetto art. 44, ovvero nel caso in cui le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del FSC non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale (art. 242, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020);

le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2 (art. 242, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020);

il Ministro per il sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al CIPE, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse (art. 242, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020);



Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;

Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di sviluppo e coesione;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 41, comma 1, che ha modificato l'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177, dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Visto, in particolare, l'art. 48, del decreto-legge n. 50 del 2022 che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che «le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi

comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi ucraina» e, al comma 2, prevedendo che «Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno già presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse già erogate a proprio carico»;

Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32,36 miliardi di euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, corrispondente al 60 per cento della dotazione *pro tempore* disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate



in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni, tenuto conto delle assegnazioni già disposte, le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse (art. 1, comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020);

sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato, definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento previste; ciascun accordo contiene, tra l'altro, l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del FSC, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020);

con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1, dell'art. 50, del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2025, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, di istituzione del Dipartimento per il Sud (in particolare, articoli 2, 24-bis e 24-sexies)» che istituisce il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e modifica la denominazione del Dipartimento delle politiche di coesione e per il Sud in Dipartimento delle politiche di coesione;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», e, in particolare, l'art. 1, comma 750, il quale prevede che «al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole della governance economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilità di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere disposti, con riferimento alle

programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni di euro per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039»;

Visto altresì il comma 753, dell'art. 1, della legge n. 199 del 2025, il quale prevede che «il CIPESS, ai fini delle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni di legge, approva i correlati cronoprogrammi dei pagamenti nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 750»;

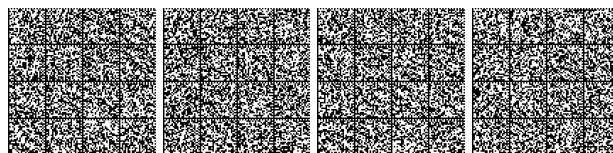
Visti gli accordi stipulati, ai sensi dell'art. 242, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, tra l'autorità politica per la coesione e le amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei, che stabiliscono, tra l'altro, l'importo massimo di spesa emergenziale anticipata dallo Stato (SAS) che le predette amministrazioni si sono impegnate a rendicontare sui rispettivi programmi operativi complementari;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che la delibera CIPESS n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella sezione speciale 2, ovvero nella tavola 4 dei PSC sezioni speciali «risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni», le risorse FSC poste a copertura di interventi già previsti nei Programmi operativi 2014-2020 e sostituiti, in sede di riprogrammazione, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 ai sensi dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Viste le delibere CIPESS 29 aprile 2021, numeri 21 e n. 28 che hanno rispettivamente approvato, in prima istanza, i PSC della Regione Abruzzo e della Regione autonoma Valle d'Aosta, in cui sono confluite, nelle rispettive sezioni speciali 2, le risorse FSC di cui all'art. 242, comma 4, del decreto-legge 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, recante «Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014/2020 (art. 242 del decreto-legge n. 34/2020)» che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 242, del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - ovvero incrementati - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020;



Tenuto conto che la delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha indicato, per ogni amministrazione titolare del programma complementare, un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresì, che nei programmi suddetti confluiscono ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;

Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 79, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)», con la quale è stata disposta l'assegnazione in favore di regioni e province autonome di 2.561,80 milioni di euro di risorse FSC, programmazione 2021-2027, per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso;

Vista la delibera CIPESS 20 luglio 2023, n. 16, che, dando seguito agli adempimenti previsti dalla delibera CIPESS n. 79 del 2021, stabilisce, tra l'altro, che gli interventi finanziati con le risorse FSC 2021-2027 assegnate in favore delle regioni e province autonome con la delibera CIPESS n. 79 del 2021, devono assumere le OGV entro il termine del 31 dicembre 2024, superato il quale le assegnazioni si intendono revocate automaticamente;

Vista la delibera CIPESS 20 luglio 2023, n. 18, che ha disposto, tra l'altro, il definanziamento delle sezioni speciali del PSC 2014-2020 della Regione Abruzzo per un ammontare complessivo di 5,66 milioni di euro, di cui un importo di 4,80 milioni di euro a carico della sezione speciale 1 e un importo pari a 0,86 milioni di euro a carico della sezione speciale 2;

Viste le delibere CIPESS 29 febbraio 2024, n. 2 e 30 gennaio 2025, n. 3, che dispongono l'approvazione dei programmi operativi complementari, rispettivamente, della Regione Abruzzo e della Regione autonoma Valle d'Aosta e la contestuale riduzione delle sezioni speciali 2 dei PSC delle medesime regioni;

Vista la delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato in via programmatica alla Regione Abruzzo e alla Regione autonoma Valle d'Aosta i seguenti importi netti a valere sulle risorse FSC 2021-2027 cui si aggiungono gli importi assegnati a titolo di anticipazione con la delibera CIPESS n. 79 del 2021:

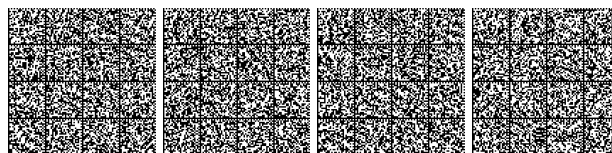
valori in euro

Amministrazioni	Importi lordi	Importi assegnati a titolo di anticipazione	Importi netti
	A	B	C=A-B
Regione Abruzzo	1.257.403.209,90	97.523.994,62	1.159.879.215,28
Regione autonoma Valle d'Aosta	36.995.111,30	4.260.162,94	32.734.948,36

Viste le delibere CIPESS 23 aprile 2024, numeri 15 e 30, che dispongono l'assegnazione di risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020, per il finanziamento degli accordi per la coesione, rispettivamente, della Regione Abruzzo e della Regione autonoma Valle d'Aosta;

Vista la delibera CIPESS 29 gennaio 2026, n. 11, che in attuazione dell'art. 242, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, accerta il definanziamento delle risorse FSC delle sezioni speciali 2 dei PSC delle Regioni Lazio, Marche, Piemonte, Veneto e delle Province autonome di Bolzano e di Trento, per un importo complessivo pari a 403.348.668,54 euro, con conseguente rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle predette sezioni speciali 2 dei PSC; la delibera incrementa, altresì, secondo i rispettivi importi, l'imputazione programmatica disposta con la delibera CIPESS n. 25 del 2023, in favore delle medesime amministrazioni, per un importo complessivo pari a 403.348.668,54 euro;

Tenuto conto che nell'odierna seduta il CIPESS, con due distinte deliberazioni, ha approvato l'incremento dei Programmi operativi complementari (POC) 2014-2020 della Regione Abruzzo e della Regione autonoma della Valle



d'Aosta, rispettivamente, per importi pari a 3.386.741,19 euro e 67.451,52 euro, con la contestuale riduzione, per i medesimi importi, delle sezioni speciali 2 dei rispettivi Piani sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020; in conseguenza delle predette riduzioni le dotazioni finanziarie delle sezioni speciali 2 dei rispettivi PSC risultano rideterminate come segue:

valori in euro

Amministrazioni	Sezione speciale 2 previgente alla proposta di incremento POC	Riduzione della sezione speciale 2 (contestuale alla proposta di incremento POC)	Sezione speciale 2 rideterminata
	A	B	C=A-B
Regione Abruzzo	34.303.285,15	3.386.741,19	30.916.543,96
Regione autonoma Valle d'Aosta	15.573.432,59	67.451,52	15.505.981,07

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3, recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

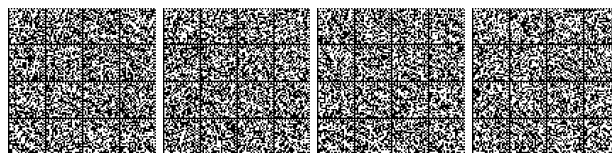
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE 8188-A del 1° luglio 2026 e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente:

il definanziamento, in attuazione dell'art. 242, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, delle risorse FSC delle sezioni speciali 2 dei PSC della Regione Abruzzo e della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'importo, rispettivamente, di 30.916.543,96 euro e 2.405.981,07 euro, per un importo complessivo pari a 33.322.525,03 euro;

la modifica, previo parere della cabina di regia FSC, della delibera CIPESS n. 25 del 2023, con l'incremento, a valere sul FSC 2021-2027, dell'imputazione programmatica in favore della Regione Abruzzo e della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'importo, rispettivamente, di 30.916.543,96 euro e 2.405.981,07 euro, per l'importo complessivo di 33.322.525,03 euro;

Tenuto conto che la proposta evidenzia che, dato il termine ultimo del 31 luglio 2025 per la presentazione della domanda di pagamento finale per i programmi finanziati con i Fondi strutturali 2014-2020, su apposita richiesta del Dipartimento per le politiche di coesione indirizzata a tutte le amministrazioni sottoscrittrici degli accordi di cui all'art. 242, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, la Regione Abruzzo e la Regione autonoma Valle d'Aosta hanno comunicato di non avere diritto ad ulteriori rimborsi europei per la rendicontazione di spesa anticipata dallo Stato;

Considerato che, per le predette regioni, il Dipartimento per le politiche di coesione ha proceduto, ai sensi dell'art. 242, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, alla quantificazione e revoca delle risorse FSC della sezione speciale 2 dei rispettivi PSC, risultanti dalla differenza tra l'impegno assunto negli accordi, di cui al comma 6 del medesimo articolo, ovvero la dotazione della sezione speciale 2 se di minore importo, e l'effettiva rendicontazione della spesa emergenziale anticipata dallo Stato come rappresentato nella tabella seguente:



valori in euro

Amministrazioni	Impegno a rendicontare SAS di cui agli accordi ex articolo 242, comma 6, del DL n. 34 del 2020 (A)	Valore sezione 2 PSC al netto di variazioni non derivanti da POC (B)	Spesa rendicontata già confluita nei POC (C)	Ulteriore spesa SAS ad incremento del POC (proposte oggetto dell'odierna seduta del CIPESS) (D)	Risorse della sezione speciale 2 dei PSC da definanziare F= B-C-D
Regione Abruzzo	113.490.000,00	112.630.780,00	78.327.494,85	3.386.741,19	30.916.543,96
Regione autonoma Valle d'Aosta	5.700.000,00	18.800.000,00	3.226.567,41	67.451,52	2.405.981,07

Considerata l'opportunità di salvaguardare eventuali iniziative già avviate, la proposta prevede, altresì, di incrementare le imputazioni programmatiche di cui alla delibera CIPESS n. 25 del 2023, in favore della Regione Abruzzo e della Regione autonoma Valle d'Aosta, secondo gli importi rispettivamente defINANZIATI; dette risorse saranno finalizzate nell'ambito dei rispettivi accordi per la coesione e assegnate, in via successiva, con apposite deliberazioni del CIPESS;

Tenuto conto che all'esito della consultazione scritta attivata in data 1° luglio 2026 e conclusasi in data 6 luglio 2026, la cabina di regia FSC ha espresso parere favorevole sulla proposta di incremento dell'imputazione programmatica in favore della Regione Abruzzo e della Regione autonoma Valle d'Aosta;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. n. 9891-P del 4 agosto 2026, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice Presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

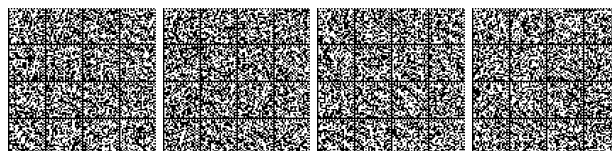
Delibera:

1. FSC 2014-2020 e precedenti: Piani sviluppo e coesione (PSC) Regione Abruzzo e Regione autonoma Valle d'Aosta. attuazione dell'art. 242, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1.1. In attuazione dell'art. 242, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 è accertato il defINANZIAMENTO delle risorse FSC delle sezioni speciali 2 dei Piani sviluppo e coesione (PSC) della Regione Abruzzo e della Regione autonoma Valle d'Aosta, per un importo complessivo pari a 33.322.525,03 euro, secondo la seguente ripartizione:

valori in euro

Amministrazione titolare	PSC – Sezioni speciali 2		
	Dotazione post incremento POC	Definanziamento disposto con la presente delibera	Dotazione rideterminata
	A	B	C= A-B
Regione Abruzzo	30.916.543,96	30.916.543,96	0,00
Regione autonoma Valle d'Aosta	15.505.981,07	2.405.981,07	13.100.000,00
		33.322.525,03	



1.2. Le risorse definanziate di cui al punto 1.1. rientrano nella disponibilità del FSC in conto residui.

1.3. Le amministrazioni titolari dei PSC di cui sopra sottopongono al primo Comitato di sorveglianza utile l'aggiornamento della struttura programmatica del rispettivo PSC, procedendo anche al corrispondente allineamento dei dati nel sistema nazionale di monitoraggio.

2. FSC 2021-2027: incremento dell'imputazione programmatica in favore della Regione Abruzzo e della Regione autonoma Valle d'Aosta.

2.1. L'imputazione programmatica disposta con la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 25 del 2023 in favore della Regione Abruzzo e della Regione autonoma Valle d'Aosta è incrementata, per un importo complessivo pari a 33.322.525,03 euro, secondo i seguenti rispettivi importi:

valori in euro

Amministrazione	Incremento dell'imputazione programmatica di cui alla delibera CIPESS n. 25 del 2023
Regione Abruzzo	30.916.543,96
Regione autonoma Valle d'Aosta	2.405.981,07
	33.322.525,03

2.2. Le risorse di cui al punto 2.1 saranno programmate, attraverso appositi atti integrativi, nell'ambito degli accordi per la coesione della Regione Abruzzo e della Regione autonoma Valle d'Aosta e assegnate con apposite deliberazioni del CIPESS ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020, tenendo conto del limite di cassa di cui all'art. 1, comma 750, della legge n. 199 del 2025.

*Il Ministro per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione
con funzioni di Presidente*
FOTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1285

26A05587

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 199 del 28 agosto 2026), coordinato con la legge di conversione 23 ottobre 2026, n. 196 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 2), recante: «Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di imprese in stato di insolvenza».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

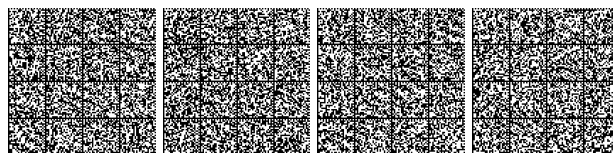
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di imprese in stato di insolvenza

1. All'articolo 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,



n. 36. Per le società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le garanzie finanziarie di cui alla presente lettera, comprese quelle riferite agli impianti di discarica ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003, possono essere prestate, per il periodo dell'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un anno, anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore. La garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia, senza necessità di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai periodi successivi o alle modalità di escussione. Resta fermo che, in ogni caso, nessuna attività di discarica può essere effettuata in mancanza della predetta garanzia finanziaria;».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006, come modificato dalla presente legge:

«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). — 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti:

a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;

b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3;

c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g);

d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;

e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;

f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, è effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale;

g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;

b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;

d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;

e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;

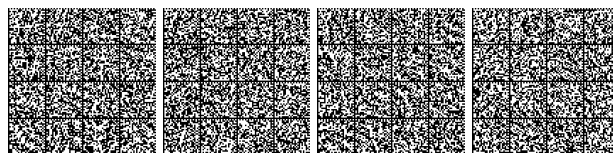
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Per le società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le garanzie finanziarie di cui alla presente lettera, comprese quelle riferite agli impianti di discarica ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003, possono essere prestate, per il periodo dell'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un anno, anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore. La garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia, senza necessità di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai periodi successivi o alle modalità di escussione. Resta fermo che, in ogni caso, nessuna attività di discarica può essere effettuata in mancanza della predetta garanzia finanziaria;

h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;

i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, al-



meno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.

12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate.

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma 1, del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis.

17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 e secondo gli standard concordati con ISPRA, accessibile al pubblico, indicando i seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) ragione sociale;

b) sede legale dell'impresa autorizzata;

c) sede dell'impianto autorizzato;

d) attività di gestione autorizzata;

e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;

f) quantità autorizzate;

g) scadenza dell'autorizzazione.

17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER) secondo standard condivisi.

18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.

19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

19-bis.

20.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

26A05664

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam, «Brivaracetam Desitin Pharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 320 del 14 ottobre 2026

Codice pratica: DC/2024/362.

Procedura europea: n. AT/H/1499/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRIVARACETAM DESITIN PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Desitin Arzneimittel GmbH, con sede legale e domicilio fiscale Weg beim Jäger 214, D-22335 Hamburgo, Germania.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 051371019 (in base 10) 1JZR0C (in base 32).

Principio attivo: brivaracetam.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited, KW20A Kordin Industrial Park, PLA 3000 Paola, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 051371019 (in base 10) 1JZR0C (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 051371019 (in base 10) 1JZR0C (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare

dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 12 giugno 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05561

Rettifica dell'estratto della determina IP n. 612 del 26 ottobre 2020 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor».

Estratto determina IP n. 612 del 12 ottobre 2026

È rettificata, nei termini che seguono la determina IP n. 612 del 26 ottobre 2020, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale ORFIDAL 1 mg comprimidos - 25 comprimidos (1X25) dalla Spagna con numero di autorizzazione 770057-9, codice A.I.C. n. 038860033 (in base 10), 151X81 (in base 32) il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 274 del 3 novembre 2020, ove riportato:

numero di autorizzazione 770057-9

leggasi:

numero di autorizzazione 770057-9 e MAN 49796

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A05562

Rettifica dell'estratto della determina IP n. 613 del 26 ottobre 2020 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor».

Estratto determina IP n. 613 del 12 ottobre 2026

È rettificata, nei termini che seguono la determina IP n. 613 del 26 ottobre 2020, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale ORFIDAL 1 MG COMPRIMIDOS - 50 COMPRIMIDOS (2x25) dalla Spagna con numero di autorizzazione 770065-4, codice A.I.C. n. 038860045 (in base 10), 151X8F (in base 32) il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 274 del 3 novembre 2020, ove riportato:

numero di autorizzazione 770065-4

leggasi:

numero di autorizzazione 770065-4 e MAN 49796

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A05563

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Progynova»

Estratto determina IP n. 614 del 12 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PROGYNOVA 2 MG, compresse enrobes, 84 (3×28) compresse dal Belgio con numero di autorizzazione BE 223264, intestato alla società Bayer SA-NV Kouterveldstraat 7A 301 1831 Diegem (Machelen) Belgio e prodotto da Bayer Weimar, Döbereinerstrasse 20, 99427 Weimar, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola NA

Confezione: PROGYNOVA «2 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister PVC/AL

Codice A.I.C.: 053321016 (in base 10) 1LV79S (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 2,0 mg di estradiolo valerato

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone 25000, talco, magnesio stearato, saccarosio, povidone 700000, macrogol 6000, calcio carbonato, cera montanglicolica (Cera E).

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PROGYNOVA «2 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister pvc/al.

Codice A.I.C.: 053321016.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PROGYNOVA «2 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister pvc/al.

Codice A.I.C. : 053321016.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segna-

lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05564

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Kolibri» e «Patrol»

Estratto determina AAM/PPA n. 398/2026 del 10 luglio 2026

È autorizzata la seguente variazione relativamente ai medicinali KOLIBRI (A.I.C. n. 036993) e PATROL (A.I.C. n. 036996) per le forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia: 1 variazione di tipo II, C.4: aggiornamento stampati in linea con il CCDS aggiornato (versione 19.0). Modifica editoriale nelle etichette esclusivamente per il medicinale Kolibri.

Sono di conseguenza modificati i paragrafi n. 4.5, 4.8, 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette (solo per il medicinale Kolibri).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2026/71.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a., codice fiscale 03432221202, con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del '99, 5, 40133 - Bologna, Bo, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05653



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio.

Con determinazione dirigenziale le stesse sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio delle Marche.

Impresa	Sede	C.F.	Marchio
Hopee Italia di Campenni Alfredo & C. - S.n.c.	Via Parini n. 5 - 60027 Osimo (AN)	02660630423	267 - AN
La Collana Clara Capodagli di Gaddoni Giacomo Giuseppe	Via Carducci n. 22 - 60019 Senigallia (AN)	GDDGMG79L03I608E	195 - AN
CS Preziosi S.r.l.	Via Scandalli n. 9 - 60026 Castelfidardo (AN)	02530870423	101 - AN
F.lli Giglio di Giglio Luca & C. S.n.c. in liquidazione	Via Carpine n. 44 - 60025 Loreto (AN)	01230350421	133 - AN

26A05591

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 5 ottobre 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Carlo Lombardi, Console onorario della Repubblica Slovacca in Verona.

26A05588

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° ottobre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1298
Yen	178,49
Corona ceca	24,459
Corona danese	7,4758
Lira Sterlina	0,85373
Fiorino ungherese	367,18
Zloty polacco	4,3735
Nuovo leu romeno	5,283

Corona svedese	11,331
Franco svizzero	0,9437
Corona islandese	137
Corona norvegese	10,875
Rublo russo	-
Lira turca	55,3993
Dollaro australiano	1,6255
Real brasiliano	5,862
Dollaro canadese	1,6095
Yuan cinese	7,5748
Dollaro di Hong Kong	8,8658
Rupia indonesiana	20274,71
Shekel israeliano	3,4755
Rupia indiana	108,832
Won sudcoreano	1537,96
Peso messicano	20,5251
Ringgit malese	4,6147
Dollaro neozelandese	2,0121
Peso filippino	70,95
Dollaro di Singapore	1,446
Baht thailandese	38,023
Rand sudafricano	18,6934

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05592



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 2 ottobre 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1225
Yen	176,99
Corona ceca	24,47
Corona danese	7,4736
Lira Sterlina	0,85033
Fiorino ungherese	369,18
Zloty polacco	4,3775
Nuovo leu romeno	5,3488
Corona svedese	11,29
Franco svizzero	0,9279
Corona islandese	137
Corona norvegese	10,8315
Rublo russo	-
Lira turca	55,165
Dollaro australiano	1,6176
Real brasiliano	5,861
Dollaro canadese	1,5984
Yuan cinese	7,5259
Dollaro di Hong Kong	8,8084
Rupia indonesiana	20149,32
Shekel israeliano	3,4408
Rupia indiana	108,1245
Won sudcoreano	1513,44
Peso messicano	20,5806
Ringgit malese	4,5849
Dollaro neozelandese	2,0002
Peso filippino	70,265
Dollaro di Singapore	1,4366
Baht thailandese	37,71
Rand sudafricano	18,7839

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05593

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 5 ottobre 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1204
Yen	177,28
Corona ceca	24,456
Corona danese	7,4745
Lira Sterlina	0,8472
Fiorino ungherese	367,8
Zloty polacco	4,3795
Nuovo leu romeno	5,3363
Corona svedese	11,2525
Franco svizzero	0,9311
Corona islandese	137
Corona norvegese	10,7575
Rublo russo	-
Lira turca	55,0755
Dollaro australiano	1,6097
Real brasiliano	5,5849
Dollaro canadese	1,5969
Yuan cinese	7,5118
Dollaro di Hong Kong	8,7925
Rupia indonesiana	20069,89
Shekel israeliano	3,431
Rupia indiana	107,8915
Won sudcoreano	1505,8
Peso messicano	20,3348
Ringgit malese	4,5791
Dollaro neozelandese	2,0038
Peso filippino	70,219
Dollaro di Singapore	1,4344
Baht thailandese	37,752
Rand sudafricano	18,6263

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05594



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 6 ottobre 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1269
Yen	178,15
Corona ceca	24,405
Corona danese	7,4747
Lira Sterlina	0,8488
Fiorino ungherese	364,95
Zloty polacco	4,365
Nuovo leu romeno	5,351
Corona svedese	11,2425
Franco svizzero	0,9359
Corona islandese	137,2
Corona norvegese	10,778
Rublo russo	-
Lira turca	55,4196
Dollaro australiano	1,614
Real brasiliano	5,5991
Dollaro canadese	1,6058
Yuan cinese	7,5554
Dollaro di Hong Kong	8,8438
Rupia indonesiana	20104,8
Shekel israeliano	3,4348
Rupia indiana	108,6615
Won sudcoreano	1508,67
Peso messicano	20,2217
Ringgit malese	4,6034
Dollaro neozelandese	2,0061
Peso filippino	70,702
Dollaro di Singapore	1,4392
Baht thailandese	37,836
Rand sudafricano	18,5829

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05595

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 7 ottobre 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1177
Yen	176,85
Corona ceca	24,427
Corona danese	7,4745
Lira Sterlina	0,84645
Fiorino ungherese	366,75
Zloty polacco	4,3825
Nuovo leu romeno	5,3528
Corona svedese	11,224
Franco svizzero	0,9309
Corona islandese	137
Corona norvegese	10,712
Rublo russo	-
Lira turca	54,9822
Dollaro australiano	1,6079
Real brasiliano	5,5953
Dollaro canadese	1,5931
Yuan cinese	7,4937
Dollaro di Hong Kong	8,7722
Rupia indonesiana	19974,25
Shekel israeliano	3,429
Rupia indiana	108,1165
Won sudcoreano	1496,25
Peso messicano	20,2236
Ringgit malese	4,5692
Dollaro neozelandese	1,9977
Peso filippino	70,203
Dollaro di Singapore	1,4311
Baht thailandese	37,661
Rand sudafricano	18,6539

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05596



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 8 ottobre 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1186
Yen	177,05
Corona ceca	24,403
Corona danese	7,4739
Lira Sterlina	0,84698
Fiorino ungherese	366,25
Zloty polacco	4,3753
Nuovo leu romeno	5,3434
Corona svedese	11,194
Franco svizzero	0,9326
Corona islandese	137
Corona norvegese	10,717
Rublo russo	-
Lira turca	55,0523
Dollaro australiano	1,611
Real brasiliano	5,6118
Dollaro canadese	1,5953
Yuan cinese	7,4972
Dollaro di Hong Kong	8,7783
Rupia indonesiana	20045,31
Shekel israeliano	3,4423
Rupia indiana	108,2635
Won sudcoreano	1502,79
Peso messicano	20,1486
Ringgit malese	4,5768
Dollaro neozelandese	2,0014
Peso filippino	70,475
Dollaro di Singapore	1,434
Baht thailandese	37,68
Rand sudafricano	18,6252

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05597

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 9 ottobre 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1206
Yen	177,34
Corona ceca	24,369
Corona danese	7,4751
Lira Sterlina	0,84763
Fiorino ungherese	365,08
Zloty polacco	4,3835
Nuovo leu romeno	5,3406
Corona svedese	11,1675
Franco svizzero	0,9313
Corona islandese	136,8
Corona norvegese	10,7155
Rublo russo	-
Lira turca	55,1033
Dollaro australiano	1,6052
Real brasiliano	5,6086
Dollaro canadese	1,5942
Yuan cinese	7,4992
Dollaro di Hong Kong	8,794
Rupia indonesiana	20036,94
Shekel israeliano	3,426
Rupia indiana	108,3965
Won sudcoreano	1503,27
Peso messicano	20,395
Ringgit malese	4,5777
Dollaro neozelandese	1,9961
Peso filippino	70,397
Dollaro di Singapore	1,4348
Baht thailandese	37,574
Rand sudafricano	18,527

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05598



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali.».

Il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153 recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 197 del 26 agosto 2026, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 25 settembre 2026, n. 166, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 25 settembre 2026, n. 166 «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2026.».

26A05630

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-249) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 1 0 2 6 *

€ 1,00

